

e credo che abbiamo inteso giustamente; quindi tutto quello, che Ella vorrebbe includere nell'articolo, già c'è.

Lucchini. E le navi?

Spirito F., relatore. Ma noi crediamo che il Codice penale provveda abbastanza a quello che non è previsto in questa legge, e che non aveva una speciale ragione per esservi incluso.

L'onorevole Lucchini ha fatto anche una considerazione più importante, ma che, malgrado la sua importanza, la Commissione non crede di poter accettare.

Egli crede che questo articolo parli di due fini. No, onorevole Lucchini, il fine delittuoso è uno: è il fine che è scritto nell'articolo 1° e poi nell'articolo 2°, e che è ripetuto in tutti gli articoli della legge, eccettuate le disposizioni di pubblica sicurezza. Quale è stato il concetto della Commissione e del Governo? Quando si ha il fine delittuoso di attentare alle persone ed alla proprietà, di apargere il terrore nella popolazione, di fare gravi intimidazioni, abbiamo dei fatti che sono veri preparativi rivoluzionari; diciamo le cose come sono, come le sente la nostra coscienza: i mezzi per raggiungere quel fine, possono essere diversi, ma il fine delittuoso è sempre quello. Quindi non ci sono due fini diversi, ma un solo fine che si raggiunge ora con un mezzo ora con un altro.

Resta l'osservazione dell'onorevole Nocito.

Ma noi lo preghiamo di voler considerare se ciò che ha pensato la Commissione sia giusto o no. La Commissione non ha creduto che qui si tratti di un reato consumato e di un reato tentato; non ha creduto di equiparare l'uno all'altro, come ha fatto il Codice francese col suo articolo 2, e come l'onorevole Nocito sa meglio di me.

Il reato è consumato quando si ha il fine delittuoso e si fa esplodere un congegno il quale può distruggere un edificio; che l'edificio cada o no, che cada in parte o in tutto, sono circostanze secondarie. Si tratta di un reato *sui generis* ed è perciò che la legge inglese l'ha punito, lo ripeto ancora una volta, con la detenzione a vita, avvenga o non avvenga il danno.

Prego poi anche l'onorevole Nocito di voler considerare che l'antinomia da lui rilevata è solo apparente.

Può una bomba farsi esplodere in luogo e tempo di pubblico concorso, ma senza che

metta in pericolo la vita dei cittadini, e senza il fine di attentare alle persone. Si può in tempo ed in luogo di pubblico concorso far esplodere una bomba, in modo però che la esistenza dei cittadini sia salva, e cioè senza il fine di attentare alla vita dei cittadini, altrimenti non sarebbe il caso dell'articolo 2.

Ora la Commissione ha creduto che, anche in queste circostanze, possa esservi il fine semplice di incutere timore, senza attentare alle persone ed alle proprietà.

Cocito. Non è possibile!

Spirito, F. relatore. È possibile. Se, per esempio la bomba si fa scoppiare ad una certa distanza dalla folla che si trova in un determinato luogo, vi è la ragione del pubblico allarme, ma non c'è la ragione dell'attentato alle persone. Per comprendere bene il concetto di questa disposizione, bisogna leggere tutto il paragrafo.

« Se il fatto avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo (e voi potete far scoppiare una bomba in tempo di comune pericolo, ma senza attentare alle persone) di pubbliche commozioni, o calamità o disastri (lo stesso). »

È possibile in queste condizioni il caso da me accennato? Se è possibile, la legge lo prevede e lo punisce; se non è possibile vuol dire che non si verificherà, ma non è il caso di modificare l'articolo, onorevole Cocito.

Preghiamo quindi la Camera di approvare l'articolo terzo, dolenti di non poter accettare gli emendamenti proposti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cocito.

Cocito. Non comprendo bene l'ipotesi, fatta dal relatore, che, cioè, allorquando il fatto avviene in luogo e tempo di pubblico concorso, si possa verificare il caso che non vi sia pericolo per le persone.

Non bisogna dimenticare la terminologia speciale dell'articolo: « luogo e tempo di pubblico concorso. » Egli ha detto che l'ipotesi è possibile, perchè, se la folla, per esempio, è a sinistra, e si fa sparare la bomba a destra, allora non vi è pericolo per le persone; ma allora non si sarebbe più nella ipotesi dell'articolo, perchè l'esplosione non sarebbe più avvenuta in luogo e tempo di pubblico concorso.

Ma v'è una seconda contraddizione fra l'articolo 2° e l'articolo 3°, o almeno v'è qualche cosa, che non si spiega; perchè la